

## SCAFFALE

Fenomenologia del silenzio  
nell'esperienza giuridica

TOMMASO RAFARACI

Un agile e accurato volumetto edito da **Mimesis** propone il saggio di Vincenzo Vitale, studioso, già magistrato, oggi avvocato, "L'esperienza giuridica del silenzio". È un invito, che va accolto, a riflettere su una dimensione - appunto il silenzio - in cui l'esistenza umana, al di là delle apparenze, è costitutivamente immersa e da cui anche il diritto - ancora al di là di ciò che può a prima vista sembrare - è intimamente plasmato.

Sebbene il percorso seguito punti a mettere a fuoco il silenzio nella prospettiva giuridica, il campo della riflessione comprensibilmente si estende a categorie concettuali e ad ambiti culturali assai più vasti, di cui l'autore, nella prima parte dello scritto, tratteggia sintetici ma densi squarci. Compare così la profondità dell'esperienza del silenzio fin dalla tradizione cristiano-patristica, da cui esso emerge tutt'altro che come espressione di vuoto o del nulla ma piuttosto come epifania dell'eterno e riserva inesauribile di senso. Affiora poi la dimensione più schiettamente filosofica: il silenzio non ha storia, è atemporale («Nel tempo e nel suo inarrestabile scorrere trovano dimora i suoni ma non il silenzio»). Esso si colloca perciò in uno sfondo metafisico ma «si rende percepibile tramite la misurazione dei suoi contrari».

La musica, la poesia, persino

l'architettura trovano la loro ragion d'essere nel silenzio, cui rimandano come ad un alveo primigenio al quale si riconduce la logica ultima di ogni espressione umana. Persino la più cacofonica rottura del silenzio rimanda e allo sfondo di quest'ultimo e l'attende.

Anche l'esperienza giuridica si radica nella fenomenologia del silenzio. Nella concreta esperienza giudiziaria il dire o il non dire, cui il diritto conferisce, a vario titolo, rilievo (il silenzio come fatto concludente, il tacere indebito di un testimone, il tacere sacrosanto di un imputato nel suo interrogatorio) si riportano e si confrontano con quella situazione iniziale. E così è già, a ben vedere, nelle matrici di fondo del fenomeno giuridico: la consuetudine, fonte originaria del diritto, sorge dal tacito ripetersi di condotte. Il diritto nasce muto, sebbene in giudizio occorre qualcuno che lo dichiari (iusdicere). E anche quando storicamente compaiono leggi e poi codici, al di là delle disposizioni scritte, le norme e il loro senso attingono pur sempre a canoni che sono custoditi dal giurista prima e oltre il detto, per quanto l'interpretazione si sforzi di verbalizzarli.

Sono prospettive degne di attenzione, quantomeno metodologicamente feconde per la riflessione contemporanea sul diritto, oggi fortemente disorientata nell'infinito mondo degli specialismi senza fondamenti.

